

Codice A1813C

D.D. 28 marzo 2022, n. 790

R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 30/2022 relativa a "Torrente Dora di Melezet - Ricostruzione muri di difesa spondale in località Les Arnauds" in Comune di Bardonecchia. Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).



ATTO DD 790/A1813C/2022

DEL 28/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 30/2022 relativa a "Torrente Dora di Melezet – Ricostruzione muri di difesa spondale in località Les Arnauds" in Comune di Bardonecchia.
Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).

La Direzione Regionale Opere Pubbliche, con Determinazione n. 361 del 17/03/2005, come successivamente revocata e modificata dalla Determinazione n. 48 del 11/01/2007, ha incaricato un gruppo di lavoro interno di redigere il progetto "Torrente Dora di Melezet – Ricostruzione muri di difesa spondale in località Les Arnauds" in favore del Comune di Bardonecchia (TO), in forza della successiva Convenzione tra Regione e Comune Rep. n. 290 del 31/08/2007.

Il progetto prevede il rifacimento degli esistenti muri di difesa spondale in sponda destra e sinistra del Torrente Dora di Melezet, immediatamente a valle del ponte situato in prossimità della stazione di valle della seggiovia Les Arnauds – Clos d'Aval.

Gli esistenti muri in c.a. si trovano in precarie condizioni strutturali (rotazione rispetto alla verticale, spancamento, crepe) e risultano parzialmente scalzati. Il muro in sponda destra, per un tratto di lunghezza di 15 m, risulta essere ribaltato verso l'alveo.

L'intervento consiste nella demolizione e rimozione dall'alveo dei muri in c.a. e nella ricostruzione delle difese spondali mediante la tipologia strutturale del muro a gravità.

In dettaglio le opere previste sono le seguenti opere:

- demolizione strutture esistenti per un totale di mc 376,33 e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato;
- scavo di sbancamento per un totale di 4.195,60 mc, suddivisi tra 1.169,34 mc di materiale demaniale e 3.026,26 mc di materiale non demaniale, come dettagliato nell'elaborato "D – Calcolo volumi";
- realizzazione di fondazione in c.a. avente larghezza pari a 5,20 m e spessore 1,00 per tutto lo sviluppo spondale del muro;
- realizzazione di muro in elevazione su entrambe le sponde, in parte in c.a. (zona a contatto con il

terreno) ed in parte in massi di cava a secco (lato alveo) avente le seguenti caratteristiche dimensionali: altezza pari a 4,60 m, larghezza muro in c.a. pari a 0,80 m, larghezza scogliera al coronamento pari a 1,00 m ed alla base pari a 2,00 m; lo sviluppo complessivo in sponda sinistra sarà di 34,00 m circa e, in sponda destra, di 44,00 m circa;

- realizzazione di n. 3 travi in c.a. di collegamento e contrasto delle fondazioni delle difese spondali, delle dimensioni di 0,80 m x 1,00 m x 7,60 m di lunghezza. L'estradosso delle travi coinciderà con l'attuale quota di fondo alveo. A valle di ogni trave è prevista la posa di massi di cava a secco al fine di evitare l'erosione del fondo alveo per una larghezza di 1,00 m; ogni trave sarà rivestita con lastre in pietra di luserna spessore 6-7 cm, posate su allettamento in cemento ed adeguatamente fissate con barre di ancoraggio munite di bolzoni in ragione di 1 ogni 50 cm, profondità infissione 50 cm;
- posa all'interno della scogliera e del muro in c.a. di tubi di drenaggio in pvc diametro 12,5 cm, disposti in due ordini e in ragione di 2 per sezione ogni 1,50 m lineari di difesa;
- stesa di uno strato di ghiaia con funzione di drenaggio a tergo dei nuovi muri in c.a., lungo tutta l'altezza e per uno spessore di 1,20 m, previa posa, alla base, di una tubazione in PEAD microforata diametro 400 mm, rivestita in tessuto non tessuto al fine di evitarne l'intasamento con il materiale fine. Lo strato di drenaggio sarà ancora separato dal materiale di riempimento degli scavi con strato di geotessile non tessuto, con funzione di separazione del materiale fine e filtrazione;
- riprofilatura del terreno a tergo dei muri di difesa spondale in progetto, al fine di raccordare le quote del piano campagna non oggetto di intervento con le quote di coronamento delle nuove difese che risultano posizionate ad una quota inferiore di circa 0,75 m rispetto alla quota di coronamento dei muri preesistenti.
- Fornitura e posa di recinzione in legno lungo la sponda destra per una lunghezza di circa 50 ml;
- Fornitura e posa di barriera stradale in legno e acciaio in sponda sinistra e in corrispondenza delle due spalle del ponte esistente per una lunghezza di 64 ml.

Il Settore Tecnico Regionale – Città metropolitana di Torino ha redatto il progetto definitivo composto dai seguenti elaborati:

- a. Elab. A - Relazione descrittiva
- b. Elab. B - Relazione Geologico-Tecnica
- c. Elab. C - Relazione Tecnica
- d. Elab. D - Calcolo dei Volumi
- e. Elab. E - Studio di Fattibilità Ambientale
- f. Elab. F - Relazione paesaggistica
- g. Elab. G - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- h. Elab. H - Computo Metrico Estimativo
- i. Elab. I – Elenco Prezzi Unitari
- j. Elab. L - Quadro Economico
- k. TAV 1 Corografia, estratti di mappa catastale e P.R.G.C.
- l. TAV 2a Planimetria di rilievo
- m. TAV 2b Planimetria di progetto
- n. TAV 2c Planimetria di rilievo e di progetto - Sovrapposizioni
- o. TAV 3 Sezioni di rilievo e di progetto
- p. TAV 4a Sezioni e aree di scavo (sez. 1-20)
- q. TAV 4b Sezioni e aree di scavo (sez. 21-40)
- r. TAV 5a Sezioni e aree di riporto (sez. 1-20)
- s. TAV 5b Sezioni e aree di riporto (sez. 21-40)
- t. TAV 6 Viste prospettiche
- u. TAV 7 Sezione tipo

v. TAV 8 Rilievo fotografico – Novembre 2009

Gli elaborati di cui alle lettere b), c), e), f) necessitano di aggiornamento normativo in base alle ultime disposizioni vigenti in materia, ma ciò non inficia la validità della presente autorizzazione idraulica.

Il progetto preliminare è stato approvato dal Comune di Bardonecchia con D.G.C. n. 32 del 21/03/2007. Inoltre in fase di progetto preliminare, l'intervento in argomento è stato sottoposto alla fase di verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e con Determinazione Dirigenziale n. 1485 del 10/09/2007 della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, è stato escluso dalla successiva fase di valutazione di VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/98.

Pertanto sulla base degli elaborati sopra elencati l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bardonecchia ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed

illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il piano di appoggio della fondazione del muro di difesa spondale in c.a., delle travi in c.a. in alveo, delle soglie in massi, poste a valle delle predette travi, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
3. le soglie in massi dovranno essere adeguatamente raccordate con i muri di difesa spondale sia in sinistra che in destra idrografica;
4. i massi delle scogliere costituenti parte dei muri di difesa spondale e delle soglie a valle delle travi in alveo, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere diametro minimo pari a 0,60 m, volume non inferiore a 0,50 m³ e peso superiore a 12,0 kN come risultante dalla verifica al trascinamento;
5. i muri a gravità dovranno attestarsi alle spalle del ponte ed essere adeguatamente immorsati/risvoltati a valle nelle esistenti sponde;
6. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
7. il materiale proveniente dagli scavi, di proprietà non demaniale, dovrà essere allontanato dall'alveo e potrà essere lasciato nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale o della ditta appaltatrice;
8. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per

giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; a tal proposito viene inoltrata da parte del Settore scrivente al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino richiesta di parere ai sensi della LR n° 37/2006, in merito alla compatibilità dell'intervento in progetto con gli ambienti acquatici.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni